

COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27.06.2001

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.07.2007

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07.06.2010

ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti ed nelle ordinanze del Comune, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge, disciplinandone altresì la procedura di applicazione.

ARTICOLO 2 (Norme e procedura applicabili)

Le norme e la procedura applicabili alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze del Comune sono quelle stabilite dalla Legge n° 689 del 24 novembre 1981.

La competenza a decidere sui ricorsi e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla suddetta normativa spettano, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, al Dirigente.

ARTICOLO 3 (Entità delle Sanzioni Amministrative)

Alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali consegue la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal regolamento o dall'ordinanza, in misura non inferiore a L. 50.000 (€ 25,82) e non superiore a L. 500.000 (€ 258,23).

In assenza di previsione nell'atto dispositivo, salvo che il fatto non sia altrimenti punito, la sanzione si intende compresa nei limiti minimi e massimi di cui sopra, con applicazione dei criteri di cui all'art. 16 della Legge n° 689 del 24 novembre 1981 per l'individuazione della somma ammessa a titolo di pagamento in via breve.

La sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ai contravventori dell'art. 47 del Regolamento Comunale di igiene ambientale (disinfezione e disinfestazione da mosche ed altri insetti) è prevista in misura non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 10.000,00.

La sanzione amministrativa pecuniaria da applicare ai contravventori dell' art. 52 (igiene del suolo e detenzione dei cani) del Regolamento comunale di igiene ambientale è prevista in misura non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad € 2.000,00.

ARTICOLO 4 (Norma transitoria)

Le violazioni a regolamenti ed ordinanze comunali accertate nella vigenza della legge 142/90 e successive modificazioni sono estinguibili mediante il pagamento della somma all'epoca prevista quale sanzione.

Le violazioni alle ordinanze comunali in vigore continuano ad essere sanzionate con gli importi previsti nell'atto dispositivo stesso.

Per tali violazioni è ammesso il pagamento in via breve previsto nell'atto violato ovvero, in assenza di tale determinazione, individuato ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.

Le violazioni ai regolamenti comunali in vigore sono sanzionate con gli importi ed il procedimento di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 (Ordinanze contingibili ed urgenti)

Il mancato rispetto di quanto prescritto con ordinanza del Sindaco, adottata ai sensi dell'art. 54 comma 2° del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, comporta l'esecuzione d'ufficio a spese del destinatario dell'atto, oltre alla sanzione applicata ai sensi del precedente articolo 3, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui lo stesso sia incorso.

ARTICOLO 6 (Individuazione degli organi addetti al controllo)

Sono addetti al controllo gli appartenenti alla polizia Municipale.

Sono addetti al controllo, altresì, i soggetti appartenenti agli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, incaricati dall'amministrazione di svolgere attività di vigilanza sull'esatta osservanza delle disposizioni regolamentari.

Gi addetti al controllo devono essere muniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta

Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché le competenze di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi delle leggi vigenti